



Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, mediante trattativa diretta sul sistema di e-procurement "*Sintel – Sistema di Intermediazione Telematica della Regione Lombardia*", in favore dell'OE FONDAZIONE SAFE avente ad oggetto il servizio di attività di supporto nell'ambito del Progetto europeo denominato "*Joint Action CHESSMEN - Coordination and Harmonization of the Existing Systems against Shortages of Medicines, European Network*" CUP H55E220005 - CIG come indicato in contratto.
(Mod. 232_01 prot. ID n. 189881508 del 19/11/2024 - Mod. 232_02 n. 98/2024, prot. ID n. 189963179 del 11/11/2024).

**LA DIRIGENTE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' NEGOZIALE E GESTIONE PATRIMONIO**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, "*Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito "Regolamento")*", a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il Decreto del Ministro della Salute n. 39 del 05/04/2024, con il quale il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato, con pari decorrenza, Presidente dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 20 settembre 2004 n. 245 sopra citato;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Giovanni Pavesi quale Direttore Amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale su citato 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.;

Visto l'art. 10, comma 2, lettera e), del sopracitato d. m. 20 settembre 2004, n. 245 come da ultimo modificato, ai sensi del quale il Direttore Amministrativo adotta gli atti e

i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, con possibilità di specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016), per brevità anche “Regolamento di organizzazione”;

Vista la determinazione del Sostituto del Direttore generale del 9 novembre 2023, n. 428 con la quale è stato prorogato l'incarico della dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia - già conferitole ai sensi dell'art. 19 comma 5 del d. lgs. n. 165 del 2001 con determinazione del Direttore generale del 12 novembre 2020, n. 1157 - di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13 comma 3 lett. c) del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Amministrativo del 26 febbraio 2024, n. 1, con la quale la dott.ssa Raffaella Cugini è stata delegata, ai sensi del sopra citato art. 10 comma 2 lett. e) del d. m. n. 245/2004 s.m.i., alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli accordi e convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea indicate all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;
indicate all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;
ndicate all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021), per brevità anche “Regolamento di contabilità”;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante “Codice dei contratti pubblici” con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto dal 1° luglio 2023, in appresso per brevità anche “Codice”;

Visti in particolare gli artt. 62 e 63 del Codice n. 36/2023 in virtù dei quali, a partire dal 1° luglio 2023, le stazioni appaltanti devono essere qualificate presso l'ANAC con le modalità di cui all'Allegato II.4 al Codice n. 36/2023 medesimo; in difetto, potendo procedere unicamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
re unicamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

Vista la richiesta di qualificazione n. 3449 presentata dall'AIFA in data 28/06/2023 tramite il portale a tal fine messo a disposizione dall'ANAC ed acquisita da quest'ultima al n. ID 64998AB9D5EA2B3C649FDE7F, all'esito della quale l'Agenzia ha conseguito la Qualificazione con un Livello SF1 "Livello Primo", che la abilita a procedere ad acquisti di servizi e forniture senza limite di importo;

Visto l'art. 3 comma 1 lett. d) dell'Allegato I.1 al su menzionato decreto legislativo n. 36/2023 che definisce «*affidamento diretto*» di servizi e forniture, l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettera b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

Visto il sopra citato art. 50 comma 1, lettera b) del Codice, che prevede la possibilità di procedere mediante affidamento diretto di servizi e forniture, per contratti di importo inferiore 140.000,00 euro oltre IVA *"anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;

Visto l'art. 17, comma 2, del Codice che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre debba individuare *"l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*;

Visto il *"Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di forniture e servizi di importo inferiore a euro 140.000"*, pubblicato sul portale ANAC il 30/07/2024 che precisa che il predetto art. 50, comma 1 lett. b) *"conferma:*

- *il non necessario ricorso all'effettuazione di preventive indagini di mercato;*
- *la non necessaria acquisizione di una pluralità di preventivi*
La mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. Stato sez V, sentenza n 503 del 15.01.2024 Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3287 del 2021)
- *la centralità della decisione a contrarre (o atto equivalente), che secondo quanto espressamente previsto dall'art. 17 comma 2 del d.lgs. 36/2023, individua: l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. L'affidamento avviene, pertanto, con un unico atto dopo l'individuazione dell'affidatario.*
- *la discrezionalità della stazione appaltante nell'individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le "esperienze idonee", ossia le precedenti attività espletate dall'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento";*

Preso atto che detto Vademecum informativo dell'ANAC precisa altresì che *“Dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla **digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici** prevista dal Libro I, Parte II del D. Lgs. 36/2023, con conseguente obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di procedere allo svolgimento di tutte le procedure di affidamento - ivi compresi gli affidamenti diretti - e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD); Per quanto concerne, in particolare, gli Affidamenti diretti si evidenzia che in conformità a quanto previsto all'art. 17 comma 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici, non è più necessario riportare preliminarmente nella decisione a contrarre il Codice Identificativo Gara (CIG). Il CIG deve essere acquisito in modalità digitale al termine della procedura di affidamento diretto. L'art. 17 comma 2 del codice conferma, infatti, la possibilità di procedere all'affidamento con un unico atto dopo l'individuazione dell'affidatario. La norma prevede, in particolare, che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre, individua: l'oggetto; l'importo; il contraente; le ragioni della sua scelta; il possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli inerenti alla capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale. La fase di selezione informale nella quale il RUP della stazione appaltante può procedere eventualmente ad indagini di mercato o all'acquisizione di più preventivi o anche di un solo preventivo che vengono valutati discrezionalmente dalla stazione appaltante può avvenire con o senza l'impiego di una piattaforma certificata”;*

Considerato che la presente procedura di affidamento diretto sarà perfezionata mediante Trattativa diretta sulla piattaforma telematica di negoziazione *“Sintel – Sistema di Intermediazione Telematica della Regione Lombardia”;*

Preso atto, pertanto, che il CIG della presente procedura sarà rilasciato solo dopo l'esame dell'offerta presentata dall'OE sulla piattaforma Sintel nell'ambito della Trattativa diretta e prima della stipula del relativo contratto;

Preso atto che il D. Lgs. n. 36/2023 pone come prioritario il «Principio del risultato» prevedendo all'art. 1 che *“1. Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto”;*

Visto altresì l'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 stando al quale *“Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento”;*

Visto l'art. 49 del Codice in virtù del quale gli affidamenti diretti avvengono nel rispetto del principio di rotazione;

Preso atto di quanto precisato in merito dal medesimo art. 49 e in particolare al comma 2 che *“In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia”* fermo restando che, come previsto al comma 4, *“In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”* e che, come previsto al comma 6, *“È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”*;

Vista la Determinazione del sostituto del Direttore generale n. 285 del 13/07/2023, con cui - ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato I.2 - la dott.ssa Raffaella Cugini è stata individuata quale “Responsabile unico del progetto” (RUP) delle procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, in ambito non ICT, d'importo inferiore, pari o superiore alle soglie comunitarie;

Vista la Legge 30 dicembre 2023, n. 213, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 (Suppl. Ordinario n. 40), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 35 del 31 ottobre 2023, concernente l'adozione del documento di budget economico 2024 con annesso budget per il triennio 2024-2026, come revisionato con delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 44 del 24 settembre 2024;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 48 del 23 ottobre 2024, concernente l'adozione del documento di budget economico 2025 con annesso budget per il triennio 2025-2027;

Considerato che tra le *mission* istituzionali di AIFA vi rientra quella di monitorare a livello europeo il crescente fenomeno delle carenze di medicinali attraverso l'implementazione di strutture, misure e strumenti adeguati;

Visto il modulo “232_01” di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget” ed i relativi allegati dell'Ufficio Qualità dei prodotti e contrasto al crimine farmaceutico del 19/11/2024, acquisito in pari data al prot. ID n. 189881508 dell'Ufficio Contabilità e Bilancio con il quale è stato richiesto di procedere, per un importo complessivo pari a euro 110.000,00 (centodiecimila/00) oltre IVA, all'affidamento diretto all'OE FONDAZIONE SAFE per lo svolgimento, da dicembre 2024 a gennaio 2026, delle attività di supporto riconducibili al Progetto europeo denominato *“Joint Action CHESSMEN - Coordination and Harmonization of the Existing Systems against Shortages of Medicines, European Network”* – CUP H55E220005, al quale hanno preso parte vari partner dell'Unione Europea (UE) e dello Spazio Economico Europeo (SEE;

Preso atto che, come rappresentato dall'Ufficio richiedente l'acquisto, l'AIFA è responsabile del coordinamento di detto Progetto europeo che, avvalendosi del supporto dell'Istituto Superiore di Sanità (Centro Nazionale Sangue e Centro Nazionale Trapianti) e della partecipazione attiva di un ampio consorzio che coinvolge 27 organizzazioni (associate e affiliate) in rappresentanza di 22 Stati Membri, ha come obiettivo prioritario quello di supportare gli Stati Membri dell'UE nell'implementazione di strutture, misure e strumenti adeguati per affrontare la problematica delle cause delle carenze di farmaci e rafforzare il coordinamento e l'armonizzazione tra i diversi Stati Membri;

Preso atto in particolare che trattasi di un Progetto, cofinanziato dalla Commissione Europea, della durata di tre anni, iniziato ufficialmente il 16/01/2023 mediante sottoscrizione da parte di AIFA del Grant Agreement n. 101082419 con la Commissione Europea (CE) ed articolato in 8 "Working Packages" ciascuno dedicato all'approfondimento di specifici aspetti correlati alle carenze di medicinali;

Preso atto che l'Ufficio Qualità dei prodotti e contrasto al crimine farmaceutico, avendo necessità di essere supportato nelle attività di gestione di tale Progetto, ha chiesto all'Ufficio gestione e trattamento giuridico di AIFA di avviare una ricognizione interna per l'individuazione all'interno dell'Agenzia di una figura professionale di esperto nell'implementazione e realizzazione di progetti europei cofinanziati dalla CE;

Vista la nota prot. n. 0090700 dell'11/07/2024 con cui l'Ufficio gestione e trattamento giuridico ha reso noto l'esito negativo della ricognizione avviata con nota prot. n. 85028 dell'01/07/2024;

Preso atto che, come rappresentato dall'Ufficio richiedente l'acquisto, l'Agenzia, nell'ambito della richiesta di *amendment* formulata alla Commissione da diversi partner del Progetto, ha richiesto la possibilità di ridestinare i fondi, inizialmente previsti in altre voci di budget, per il reclutamento (sub-contracting) di un fornitore esperto nella gestione delle attività di supporto di progetti cofinanziati con fondi europei e che detto *amendment* è stato approvato con comunicazione della DG Santé/HaDEA del 30/10/2024:

Preso atto di quanto rappresentato dall'Ufficio richiedente l'acquisto e precisamente che *"Alla luce di tale approvazione, è intenzione dell'Ufficio reclutare un fornitore esterno di cui avvalersi per alcune attività di supporto riconducibili al progetto, con esclusione di quelle che, sulla base del Grant Agreement di cui sopra, non possono essere delegate da AIFA nella sua veste di Coordinatore del Progetto. Tenuto conto della proficua collaborazione portata avanti nell'ambito di un altro progetto Europeo coordinato da AIFA, denominato "Medi-Theft", allorché la Fondazione SAFE ha svolto attività di gestione amministrativa, in particolare per gli aspetti legati alla rendicontazione economica, per i membri del Consorzio Medi-Theft, considerata la comprovata esperienza maturata in tale ambito, questo Ufficio riterrebbe utile potersi avvalere del supporto di detta Fondazione SAFE per le seguenti attività:*

- *Monitoraggio del progetto in riferimento ai principi OECD di rilevanza, efficienza, efficacia, impatto e sostenibilità, allo scopo di assicurare la maggiore trasparenza delle attività e valutarne l'impatto*
- *Supporto nella predisposizione della documentazione oggetto di rendicontazione alla CE Visto il preventivo della Fondazione SAFE e ritenuto congruo rispetto alle attività da*

svolgere anche alla luce dei costi riconducibili all'attività della Fondazione SAFE nell'ambito di precedenti Progetti Europei come Medi-Theft (Grant Agreement 101037959)";

Vista l'offerta della FONDAZIONE SAFE, assunta al protocollo AIFA n. 0142755 del 06/11/2024, per un importo complessivo pari a euro 110.000,00 (centodiecimila/00) oltre IVA, di cui:

- euro 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre IVA per il Monitoraggio del progetto nel rispetto dei principi OECD di rilevanza, efficienza, efficacia, impatto e sostenibilità, allo scopo di assicurare la maggiore trasparenza delle attività e valutarne l'impatto;
- euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00) oltre IVA, per il Supporto nella predisposizione della documentazione oggetto di rendicontazione alla Commissione UE;

Preso atto inoltre che, come indicato nel predetto modulo 232_01, detto importo del "sub-contracting" pari ad euro 110.000,00 oltre IVA è co-finanziato dalla Commissione Europea ed in particolare che la quota di finanziamento a carico della CE è pari all'80%, mentre la restante quota del 20% è a carico AIFA e che, in sede di rendicontazione finale dei costi sostenuti nell'ambito del progetto, AIFA riceverà inoltre, sotto forma di rimborso dei costi indiretti, una quota pari al 7% dei costi complessivamente sostenuti;

Preso atto del visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 98/2024, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 22/11/2024, attestante la copertura finanziaria;

Preso atto altresì che, come dichiarato nel predetto modulo di richiesta acquisto, il preventivo della FONDAZIONE SAFE è stato ritenuto congruo rispetto alle attività da svolgere anche alla luce dei costi riconducibili all'attività della FONDAZIONE SAFE nell'ambito di precedenti Progetti europei come quello del "Medi-Theft" avviato nel 2021 (Grant Agreement n. 101037950);

Considerato, in merito, che il principio di rotazione si intende rispettato poiché l'OE in argomento non risulta essere stato fornitore di AIFA in due consecutivi affidamenti aventi a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nello stesso settore di servizi, come dichiarato dall'Ufficio richiedente l'acquisto con e-mail dell'08/12/2024;

Ritenuto opportuno nel caso di specie ricorrere all'affidamento diretto nel rispetto del principio di rotazione e del principio del risultato di cui all'art.1 del D. Lgs n.36/2023;

Vista l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse con la società FONDAZIONE SAFE, rilasciata dal dirigente della struttura richiedente l'acquisto;

Visto l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai*

sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;

Rilevato che la FONDAZIONE SAFE non è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.);

Visto l’art. 25, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 il quale dispone espressamente l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;

Visto l’art. 3 del Codice in virtù del quale *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma”;*

Visto il parere n. 2961 del 29/10/2024 con il quale l’Ufficio di supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha fornito chiarimenti significativi in merito all’utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) da parte delle stazioni appaltanti con particolare riferimento agli affidamenti diretti, confermando che le stazioni appaltanti hanno la possibilità di utilizzare tali piattaforme come una variante del mercato elettronico, in alternativa al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) anche per gli affidamenti di importo compreso tra i 5.000 e i 140.000 euro;

Visto l’Accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990, sottoscritto in data 14 novembre 2019 tra ARIA SpA - Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti e AIFA, in virtù del quale l’Agenzia utilizza per lo svolgimento delle proprie procedure di acquisto, oltre al Me.PA., la piattaforma telematica di negoziazione, certificata AGID, *“Sintel – Sistema di Intermediazione Telematica della Regione Lombardia”;*

Verificato che l’OE in parola, ancorché non presente sul Me.PA., è registrato all’Albo fornitori telematico di Sintel;

Preso atto che i servizi in oggetto sono presenti sulla piattaforma Sintel all’interno della Categoria “Servizi generali di consulenza gestionale, Codice “CPV 79411000-8;

Visto l’art. 53 comma 1 D. Lgs. n. 36/2023 in virtù del quale nelle procedure di affidamento diretto di cui all’articolo 50, comma 1, lett. b) *“la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106”;*

Visto altresì il comma 4 del su citato art. 53 in virtù del quale *“In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva”* di cui all’art. 117, e considerato che, nel caso di specie, nemmeno tale garanzia è da considerarsi necessaria in quanto trattasi di operatore economico di notoria e comprovata solidità;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1 (autorizzazione all'affidamento diretto)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è autorizzato, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) D. Lgs. n. 36/2023, l'affidamento diretto, da perfezionare tramite la piattaforma di e-procurement "*Sintel – Sistema di Intermediazione Telematica della Regione Lombardia*", in favore dell'operatore economico FONDAZIONE SAFE, P.IVA 02600460394, con sede in Ravenna (RA), Via Maggiore n. 73 - 48121, per l'esecuzione delle attività di supporto nell'ambito del Progetto europeo denominato "*Joint Action CHESSMEN - Coordination and Harmonization of the Existing Systems against Shortages of Medicines, European Network*", di cui all'offerta assunta al prot. AIFA n. 0142755 del 06/11/2024.
2. Il servizio decorrerà dal mese di dicembre 2024 sino al mese di gennaio 2026.
3. Il CIG del presente affidamento diretto verrà rilasciato tramite la PAD di Sintel solo dopo l'esame dell'offerta che verrà presentata dall'OE su Sintel e quindi sarà riportato nel relativo Contratto.
4. Il presente affidamento è immediatamente efficace e resta subordinato al permanere per tutta la durata contrattuale, in capo all'affidatario, del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 2 (autorizzazione alla spesa)

1. E' autorizzata la spesa complessiva di euro 110.000,00 (centodiecimila/00) oltre IVA, di cui:
 - euro 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre IVA per il Monitoraggio del progetto in riferimento ai principi OECD di rilevanza, efficienza, efficacia, impatto e sostenibilità, allo scopo di assicurare la maggiore trasparenza delle attività e valutarne l'impatto,
 - euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00) oltre IVA, per il supporto nella predisposizione della documentazione oggetto di rendicontazione alla Commissione UE.
2. Si dà atto che detto importo di euro 110.000,00 oltre IVA è co-finanziato dalla Commissione Europea ed in particolare che la quota di finanziamento a carico della CE è pari all'80%, mentre la restante quota del 20% resta a carico AIFA, fermo restando che, in sede di rendicontazione finale dei costi sostenuti nell'ambito del progetto, AIFA riceverà inoltre, sotto forma di rimborso dei costi indiretti, una quota pari al 7% dei costi complessivamente.
3. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, la relativa spesa graverà *pro quota* sui budget degli anni 2024, 2025 e 2026.
4. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE FONDAZIONE SAFE.

Art. 3
(pubblicità e trasparenza)

1. Gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici sono assolti ai sensi dell'art. 28 del Codice e della delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023, come modificata e integrata con delibera ANAC n. 601 del 19/12/2023.

In particolare, l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto di cui alla presente procedura sono pubblicati sul sito istituzionale dell'AFA, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione Bandi di gara e contratti, al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> ove è, altresì, rinvenibile il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l'ANAC, in cui sono pubblicate tutte le informazioni relative alla presente procedura che l'AIFA ha trasmesso alla BDNCP tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale Sintel nonché il collegamento ipertestuale che rinvia alla sezione della piattaforma Sintel medesima, dove sono pubblicati dati e atti liberamente accessibile.

La Dirigente
Raffaella Cugini

Allegati:

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 21/11/2024 n. 98/2024 attestante la copertura finanziaria;
2. Offerta della FONDAZIONE SAFE prot. AIFA n. 0142755 del 06/11/2024;
3. Nota dell'11/07/2024, prot. AIFA n. 0090700-11/07/2024, dell'Ufficio Gestione e trattamento giuridico di AIFA;
4. N. 1 Autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse nei confronti dell'OE.

Pubblicato sul profilo del committente in data _____.